



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6014 del 2023, proposto da De.Mo. Pesca di Pasquale della Monica & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Annunziata Abbinente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Masaf Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e Dell'Ippica, Masaf Direzione Generale della Pesca Marittima e Dell'Acquacoltura-Pemac 3, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Euomar di Ganesio Pietro & C. S.n.c., Nino Castiglione S.r.l., San Michele S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 06279/2023, resa tra le parti, l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- del provvedimento prot. n. 0155595 del 05/04/2022, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III, avente ad oggetto “De.Mo. Pesca S.a.s. di Pasquale della Monica & C.: istanza di “restituzione” del permesso speciale di pesca del tonno rosso. Diniego istanza del 26 dicembre 2019 Risposta alle osservazioni del 4 marzo 2022 (Prot. 7 marzo 2022). Prosecuzione nota n. 1051158 del 4 marzo 2021”;

- di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la determinazione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10-bis, con nota prot. 006199 del 14/02/2022, nonché, ove lesiva, la nota prot. 0105158 del 04/03/2021;

l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica-Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, prot. interno n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2022” e recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2022, secondo lo schema ivi contenuto e dettagliato negli allegati 1 e 2;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che, nel ricorso in appello, v'è domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso in appello per pubblici proclami in modo da integrare il contraddittorio alle imprese controinteressate attributarie della quota di tonno 2022;

Ritenuto che tale domanda merita accoglimento sulla scorta di quanto già avvenuto in primo grado;

P.Q.M.

Autorizza la parte appellante alla notifica dell'appello per pubblici proclami.

Ordina fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., parallelamente a quanto disposto in primo grado l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli armatori delle unità di pesca contemplate nell'elenco di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 del decreto del Direttore Generale n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto "Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022", impugnato con i motivi aggiunti depositati in primo grado.

Dispone che in relazione all'elevato numero dei controinteressati ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultimo e dell'atto di appello; b) un sunto del ricorso di primo grado; c) l'indicazione nominativa di tutti gli armatori delle unità di pesca contemplate nell'elenco di cui all'allegato 1 e all'allegato 2; d) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

Dispone che il predetto avviso resti pubblicato sul web, sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

Assegna per il deposito in giudizio della relativa documentazione dell'avvenuta notifica, un termine di 10 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49,

comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2023.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO